COMUNE DI CAGLIARI

SERVIZIO SUAPE, MERCATI, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TURISMO

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

Visti

1) il Regolamento per l'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante e per la concessione di aree pubbliche finalizzate all'installazione di circhi e altre attrazioni dello spettacolo viaggiante, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 21/01/2020, d'ora in avanti per brevità: "Regolamento";
2) la Deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 18/05/2021, con la quale è stato aggiornato l'elenco delle aree disponibili per l'installazione di attività dello spettacolo viaggiante, divise per tipologia, e che ha in particolare individuato le seguenti aree:

A) AREE PER ATTRAZIONI SINGOLE O PER DUE ATTRAZIONI

1. piazza del Carmine;
2. piazza Giovanni XXIII;
3. piazza Galilei;
4. piazza dei Giudicati;
5. piazzale del Lazzaretto (solo la parte non ricadente nel demanio marittimo);
6. piazza Garibaldi (area ex distributore di carburante)
7. Su Siccu (limitatamente all'area comunale);
   spazi, da individuarsi a cura del Servizio parchi, per attrazioni singole all'interno delle seguenti aree verdi cittadine:
8. Parco della Musica;
9. parco degli Anelli;
10. Belvedere Memorial su Monte Urpinu;
11. piazza Franco Oliverio;
12. Giardino sotto le Mura;
13. Giardini Pubblici;
14. lungo viale Buoncammino;
15. Orto dei Cappuccini

B) AREE PER PER LUNA PARK/PARCHI DI DIVERTIMENTO:

1. arena grandi eventi a S. Elia;
2. area di via S. Paolo;

considerato che le attività dello spettacolo viaggiante:

1) rivestono una peculiare funzione anche in termini di valorizzazione del territorio urbano;
2) sono state colpite dalle misure restrittive contro la diffusione della pandemia da covid 19;

dato atto che, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, l'effettiva assegnazione delle aree individuate nella citata deliberazione di Giunta comunale n. 63 del 18/05/2021 può avvenire solo a seguito di apposito avviso;

tutto ciò premesso, il Dirigente del Servizio Suape, Mercati, Attività Produttive e Turismo

RENDE NOTO CHE SONO APERTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE, CON LA SOLA ESCLUSIONE DEI CIRCHI, PER I QUALI SARÀ PUBBLICATO UNO SPECIFICO AVVISO.

ART. 1 – AREE DISPONIBILI

Le attività dello spettacolo viaggiante potranno essere installate nei seguenti luoghi:

A) AREE PER ATTRAZIONI SINGOLE O PER DUE ATTRAZIONI OVE ESPRESSAMENTE INDICATO

1. piazza del Carmine;
2. piazza Giovanni XXIII (due attrazioni);
3. piazza Galilei;
4. piazza dei Giudicati;
5. piazzale del Lazzaretto (solo la parte non ricadente nel demanio marittimo);
6. piazza Garibaldi (area ex distributore di carburante);
7. Su Siccu (limitatamente all'area comunale – due attrazioni);

   spazi, da individuarsi a cura del Servizio parchi, per attrazioni singole all'interno delle seguenti aree verdi cittadine:
8. Parco della Musica;
9. parco degli Anelli;
10. Belvedere Memorial su Monte Urpinu;
11. piazza Franco Oliverio;
12. Giardino sotto le Mura;
13. Giardini Pubblici;
14. lungo viale Buoncammino;
15. Orto dei Cappuccini

B) AREE PER PER LUNA PARK/PARCHI DI DIVERTIMENTO:

1. arena grandi eventi a S. Elia;
2. area di via S. Paolo;

Per tutte le aree sopra elencate, il periodo di vigenza del presente avviso è pari a massimo 120 giorni, calcolati dalla prima installazione in ciascuna area, tenendo conto degli utilizzi di <u>tutti</u> gli operatori concessionari dello specifico sito, esclusi i periodi di pausa tra l'uno e l'altro.

ART. 2 – TIPOLOGIA E NUMERO DELLE ATTRAZIONI INSTALLABILI

Le attrazioni in relazione alle quali si presenta istanza di concessione di suolo dovranno rientrare in una delle seguenti categorie:

1. per piazza del Carmine, piazza Giovanni XXIII, piazza Galilei, piazza dei Giudicati, piazzale del Lazzaretto, su Su Siccu, Parco della Musica, Parco degli anelli; Belvedere memorial Monte Urpinu, piazza Franco Oliverio; Lungo Viale Buon Cammino; Orto dei Cappuccini, Giardini Pubblici; Giardino sotto le mura:
   a) teatrini di burattini o marionette previsti nella sezione III dell'elenco ministeriale;
   b) le seguenti piccole attrazioni della sezione I dell'elenco ministeriale:
      1) tiro palline in recipienti o similari;
      2) tiro piastrelle o similari;
      3) tiro ai barattoli o similari;
      4) rotonda tiri a sfera su birilli o calcio di rigore o similari;
      5) rotonda tiri vari o similari;
   c) le seguenti medie attrazioni della sezione I dell'elenco ministeriale:
      1) altalena a barche o similari;
      2) giostra aeroplani o similari;
      3) giostra cavalli galoppanti per bambini e adulti (o similari);
      4) giostra tazze o similari;
      5) giostrina rodeo azionata a motore o similari;
      6) salto trampolino o similari;
      7) giostrina per bambini o similari;
      8) padiglione percorso fantastico per bambini (playground) o similari;
      9) trenino lillipuziano su binario o similari;
      10) simulatore o similari;
      11) baby kart o similari.
2. per piazza Garibaldi: una giostra storica o di rievocazione, riferendosi con tale ultimo termine alla giostra moderna riproducente antichi modelli o riproponente, in chiave moderna, la giostra tradizionale;
3. per arena grandi eventi S. Elia e area di San Paolo:
   a) tutte le tipologie di spettacoli viaggianti di cui al n. 1 del presente articolo;
   b) luna park/parchi divertimento, così come definiti dall'articolo 2 del Regolamento.

4. Si precisa che, relativamente all'elenco delle attrazioni, con il termine “similari” si fa riferimento ad attrazioni che, pur non rientrando strettamente nella tipologia principale, siano a questa analoghe o assimilabili per caratteristiche generali e destinatari.

ART. 3 – CONDIZIONI DA RISPETTARE

Per quanto riguarda tutte le istanze di concessione di suolo pubblico, relative a qualunque area disponibile e di qualunque tipologia e dimensione:

a) ciascun operatore potrà presentare una sola istanza, nella quale dovrà indicare per quali aree intende esprimere interesse, nel numero massimo complessivo di 17 siti. Pertanto, nel caso del presente avviso, ciascun operatore potrà esprimere interesse per tutte le aree di cui all'articolo 1, lettere A) e B), le quali dovranno essere specificamente selezionate nell'istanza. Non saranno prese in considerazione le aree non espressamente dichiarate con apposita espressa opzione dall'interessato;
b) le attrazioni per le quali si presenta l’istanza dovranno essere in perfetto stato di manutenzione ed essere correttamente registrate ai sensi del decreto del Ministero dell'interno del 18 maggio 2007 (Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante); a tal fine dovrà esserne indicato il codice identificativo;
c) non devono essere realizzate opere murarie o di altra tipologia che possano arrecare danni alla pavimentazione, agli impianti o ai beni di proprietà comunale. In taluni specifici casi l’Amministrazione comunale potrà prescrivere particolari ulteriori precauzioni di natura tecnica (ad esempio, posizionamento di piastre di ripartizione del carico o di altre protezioni delle pavimentazioni);
d) nel caso di presentazione da parte del medesimo operatore di più istanze, saranno scartate quelle pervenute dopo la prima; a tal fine si terrà conto del numero progressivo di registrazione assegnato dal protocollo informatico e verranno scartate le istanze con il numero più alto, salvo il caso in cui l'istanza successiva sia espressamente e chiaramente presentata, entro i termini, in sostituzione della prima.

Per ciascuna delle Aree disponibili di cui alla lettera A) dell'articolo 1 sono stabilite, inoltre, le seguenti prescrizioni:

a) l'istanza di ogni operatore dovrà essere riferita a una sola attrazione, fermo restando che rimane possibile indicarne anche una seconda, che potrà subentrare alla prima se quest'ultima per qualche motivo non rispondesse a quanto richiesto nel presente avviso e nel Regolamento o che, qualora gli spazi lo consentano (piazza Giovanni XXIII e area di Su Siccu), possa essere installata insieme alla prima; non saranno prese in considerazione eventuali ulteriori attrazioni indicate. Ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui all’articolo 9 punto c) si terrà in ogni caso conto della/e sola/e attrazione/i giudicata/e valida/e;
b) l'area occupata da ciascuna attrazione, nella sua massima estensione raggiungibile, anche posta in movimento, compresi gli spazi adiacenti a servizio della stessa, non deve superare:
   1) i 30 mq nella piazza dei Giudicati;
   2) i 50 mq nella piazza Galilei;
   3) i 100 mq negli spazi all'interno del Parco della Musica; del parco degli Anelli; del Belvedere Memorial su Monte Urpinu; della piazza Franco Oliverio; del Giardino sotto le Mura; dei Giardini Pubblici; del lungo Viale Buoncammino, dell'Orto dei Cappuccini; di piazza del Carmine, di piazza Garibaldi e di piazza Giovanni XXIII;
   4) i 150 mq nel piazzale del Lazzaretto e a Su Siccu;

   saranno quindi escluse le istanze relative a attrazioni di maggiori dimensioni, in relazione a quanto previsto per la specifica area;
c) l'attrazione, sia essa piccola o media, deve essere comunque giudicata, dal servizio competente al rilascio della concessione di suolo pubblico, idonea per qualità e tipologia, all'installazione nell’area disponibile indicata, anche in considerazione delle caratteristiche strutturali, architettoniche e ambientali dell’area medesima.

Per quanto riguarda in maniera specifica la piazza del Carmine e la piazza Giovanni XXIII: l'installazione dell’attrazione sarà possibile solo compatibilmente con l'effettuazione dei rispettivi mercatini tematici.

Per quanto riguarda in maniera specifica la piazza del Carmine, la piazza Giovanni XXIII e il piazzale del Lazzaretto, la possibilità di installare medie attrazioni, comunque rientranti tra quelle elencate alla lett. c) del punto 1 del precedente articolo 2, è subordinata alla compatibilità delle dimensioni e peso delle attività con la soglia massima di carico dell'area, secondo le valutazioni dei servizi competenti e nel rispetto delle prescrizioni di natura tecnica volte a evitare danni alla pavimentazione imposte dagli stessi.

Per ciascuna delle Aree disponibili di cui alla lettera B) dell'articolo 1 sono stabilite, inoltre, le seguenti prescrizioni:

tali aree sono prioritariamente destinate all'installazione di luna park/parchi divertimento, così come definiti dall'articolo 2 del Regolamento, fermo restando che per tali aree rimane comunque possibile anche l'installazione di attrazioni singole.

ART. 4– DESTINATARI

Possono presentare istanza per una o più delle aree sopra individuate i soggetti gestori di attività di spettacolo viaggiante, in possesso di titolo abilitativo permanente per l'esercizio su tutto il territorio nazionale di tale attività, ai sensi dell'articolo 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, che possiedano i requisiti di cui agli articoli 11 e 131 dello stesso TULPS e nei cui confronti non sussistano cause di divieto, di decadenza o di sospensione ex articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

ART. 5 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di concessione di suolo devono essere presentate **esclusivamente** sul modulo predisposto dall'Amministrazione e allegato al presente avviso, compilato **obbligatoriamente** in ogni sua parte e con ogni dato richiesto, e **devono essere spedite esclusivamente via pec al seguente indirizzo:** pecturismo@comune.cagliari.legalmail.it.

Al modulo deve essere obbligatoriamente allegata una planimetria rappresentante semplicemente l'**attrazione** proposta con l'indicazione delle dimensioni in metri lineari e metri quadrati della stessa (o delle stesse nei casi in cui possano essere posizionate due attrazioni) e degli spazi adiacenti necessari a servizio della medesima. Per quanto concerne i luna park/parchi di divertimento, la suddetta planimetria dovrà riportare la disposizione standard delle attrazioni che li compongono, con le dimensioni in metri lineari e metri quadrati dello spazio ordinariamente occupato dal complesso delle attrazioni e dei relativi allestimenti di servizio. In caso di assegnazione dell'area, prima della formalizzazione della concessione, dovrà essere prodotta una nuova planimetria, stavolta sottoscritta da un tecnico abilitato, rappresentante l'area assegnata, con l'indicazione del posizionamento all'interno di essa dell'attrazione e di eventuali allestimenti accessori, posizionamento che dovrà essere definito di intesa con il Servizio competente.

In aggiunta, per la sola piazza Garibaldi dovranno essere obbligatoriamente allegati anche:

• una breve descrizione illustrativa della tipologia e qualità della giostra proposta, con particolare riferimento al pregio e alla qualità estetica della stessa (max 2 pagine formato A4);

• almeno 3 immagini a colori dell'attrazione proposta prese da differenti angolazioni.

Non sono prese in esame le istanze non aderenti alle prescrizioni del Regolamento e del presente avviso.

In particolare:

a) sono irricevibili, e quindi non valutate, le istanze pervenute al di fuori dei termini iniziale e finale stabiliti dal presente avviso o presentate su altra modulistica o con altre modalità diverse dalla trasmissione via pec all'indirizzo suindicato, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 6 del Regolamento; tale disposizione non si applica, e quindi anche le istanze fuori termine possono essere valutate, nel solo caso in cui, entro i termini stabiliti, non siano state presentate istanze valide;
b) non sono ammissibili le istanze presentate per aree diverse da quelle di cui al presente avviso o per tipologie diverse da quelle indicate, come stabilito dal comma 6 del citato articolo 6;
c) l'irricevibilità o l'inammissibilità delle istanze risulteranno da provvedimento espresso nella forma semplificata di una comunicazione, a firma del dirigente del Servizio suape, mercati, attività produttive e turismo, contenente il riferimento alla ragioni di irricevibilità/inammissibilità, la quale verrà trasmessa alla pec dell'operatore interessato. La ricevuta di consegna nella casella di destinazione della pec avrà valore di notifica. È fatto obbligo agli operatori di comunicare e tenere attiva la propria casella di pec.

Le domande possono essere presentate esclusivamente a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso e devono pervenire perentoriamente entro **le ore 14:00 del 04 giugno 2021.**

Sono considerate pervenute fuori termine le domande che, sebbene inviate via pec entro la scadenza sopra indicata, risultino consegnate alla casella di destinazione successivamente alla stessa.

ART. 6 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO

All'atto della protocollazione della pec viene generata una ricevuta di protocollazione contenente gli estremi della registrazione dell'istanza al protocollo dell'Ente, la quale assume valore di avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 241 del 1990.

Per esigenze di celerità del procedimento, con la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio online dell'Ente, si considerano assolti gli obblighi di informativa di cui all'articolo 8 della Legge 241 del 1990 nei confronti di tutti i soggetti interessati e nei confronti dei potenziali controinteressati; a tal fine, si rende noto che:

a) l'Amministrazione competente è il Comune di Cagliari – Servizio suape, mercati, attività produttive e turismo – Ufficio Turismo (pecturismo@comune.cagliari.legalmail.it);
b) l'oggetto del procedimento è il rilascio della concessione di suolo pubblico finalizzata all'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante;
c) il responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio suape, mercati, attività produttive e turismo – Ufficio Turismo;
d) il procedimento, acquisita tutta la documentazione, si concluderà entro i termini di legge e regolamentari, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 comma 7 Legge 241/1990;
e) contro il silenzio dell'Amministrazione è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 117 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104;
f) non sussistendo fascicolo informatico del procedimento, non è possibile prenderne visione telematica e gli atti relativi allo stesso sono depositati presso il Servizio Suape, mercati, attività produttive e turismo - Ufficio Turismo, cui è possibile avanzare richiesta di accesso attraverso l'indirizzo pec sopra indicato.

ART. 7 - DURATA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, le concessioni relative al presente avviso sono temporanee, per periodi non eccedenti i quaranta giorni consecutivi (nei quali non si computano i giorni necessari alla installazione e disinstallazione), eventualmente prorogabili di un analogo periodo, in parziale deroga al comma 1 del succitato articolo 5, in considerazione dell'eccezionalità del periodo di crisi dovuta alla prolungata sospensione delle attività a causa dell'emergenza epidemiologica, su istanza del gestore e solo in assenza di ulteriori soggetti interessati al periodo successivo per quell'area.

Al termine di un periodo di concessione, fatta salva l'ipotesi della proroga sopra indicata, l'area disponibile potrà essere oggetto di una successiva concessione non prima che sia decorso un periodo di almeno 10 giorni.

Per ciascun sito, non potrà comunque superarsi un periodo di utilizzo complessivo, cioè calcolato tenendo conto degli utilizzi da parte di tutti gli operatori concessionari dello specifico sito, pari a 120 giorni dalla prima installazione, esclusi i periodi di pausa tra l'uno e l'altro.

ART. 8 – ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE

Sulle domande presentate il Servizio suape, mercati, attività produttive e turismo effettua una prima istruttoria sulle sole domande ricevibili e ammissibili, per verificare la completezza e la regolarità della documentazione; al termine dell'istruttoria può essere richiesto il perfezionamento della pratica nel termine che l'Ufficio riterrà di volta in volta congruo, comunque non inferiore a 2 e non superiore a 5 giorni consecutivi.

Il perfezionamento è ammesso per una sola volta.

Sono escluse dalla valutazione le domande la cui documentazione, anche allo scadere del termine assegnato per il perfezionamento, risulti incompleta o non regolare.

Il ricorso al soccorso istruttorio è previsto in tutti i casi in cui non sia espressamente prevista l'esclusione d'ufficio dell'istanza, come elencati al successivo articolo 10.

ART. 9 –CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AREE

Le domande complete e regolari sono valutate nel seguente modo, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento.

Nel caso in cui per un'area disponibile sia pervenuta istanza da parte di un solo gestore, l'ufficio, esperite le verifiche sulle dichiarazioni rese e sul rispetto delle condizioni stabilite, assegna l'area al richiedente, per il periodo prescelto, previa acquisizione dei pareri, dei pagamenti e dei documenti previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento.

In caso contrario:
qualora non sia possibile addivenire, nel termine di 3 giorni dal relativo invito, a un accordo fra tutti i richiedenti sull'utilizzo della medesima area, con una successione concordata, l'ufficio applica i seguenti criteri di selezione per individuare l'ordine di priorità di assegnazione:

a) maggiore presenza nel territorio comunale negli ultimi 5 anni: 0,1 punto per ogni giorno di presenza in città, sino a un massimo di 20 punti. Per la piazza Garibaldi tale punteggio massimo è ridotto a 10 punti;
b) anzianità di possesso del titolo abilitativo di cui all'articolo 69 del TULPS: 4 punti per ogni anno di anzianità, sino a un massimo di 40 punti. Per la piazza Garibaldi tale punteggio massimo è ridotto a 20 punti;
c) minore vetustà dell'attrazione proposta (si considera l'età alla data di pubblicazione del presente avviso. Per piazza Giovanni XXIII e l'area di Su Siccu, nelle quali è ammessa anche l'installazione di due attrazioni, il presente punteggio sarà calcolato considerando l'età media delle due attrazioni, ove proposte; in tutti gli altri casi in cui è consentita una sola attrazione, si valuterà solo quella giudicata valida, secondo quanto precisato al precedente articolo 3. Nel caso di luna park e parchi divertimento si considera l'età media delle attrazioni proposte):
   1) 40 punti per una vetustà pari o inferiore a 2 anni;
   2) 35 punti superiore a 2 anni e pari a 5;
   3) 30 punti per una vetustà superiore a 5 anni e pari a 8;
   4) 25 punti per una vetustà superiore a 8 anni e pari a 11;
   5) 20 punti per una vetustà superiore a 11 anni e pari a 14;
   6) 15 punti per una vetustà superiore a 14 anni e pari a 17;
   7) 10 punti per una vetustà superiore a 17 anni e pari a 20;
   8) 5 punti per una vetustà superiore a 20 anni e pari a 23;
   9) 0 punti per vetustà superiori;

   Per la piazza Garibaldi i punteggi di cui alla presente lettera c) sono ridotti della metà;
d) unicamente per la piazza Garibaldi, a motivo del particolare pregio storico della zona, sarà valutata anche la tipologia e qualità della giostra proposta, con particolare riferimento al pregio e alla qualità estetica della stessa, anche in relazione al sito, per un totale di massimo 50 punti, che saranno assegnati attraverso l'espressione, da parte della commissione che sarà nominata dal responsabile del Servizio competente al procedimento ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del Regolamento, di un giudizio sintetico in termini numerici, nel modo seguente:
   1) eccellente: punti 50
   2) ottimo: punti 40;
   3) buono: punti 30;
   4) più che sufficiente: punti 15
   5) sufficiente: punti 5;
   6) insufficiente: punti 0 ed esclusione dalla valutazione
e) relativamente alle aree disponibili indicate alla lettera B) dell'articolo 1, in caso di concorrenza fra attrazioni singole e le attrazioni indicate alla medesima lettera B) sono sempre preferite queste ultime.

In caso di parità del punteggio complessivo si procede a sorteggio pubblico.

Per quanto riguarda le aree di piazza del Carmine, del Giardino sotto le Mura, dei Giardini Pubblici, del Lungo viale Buoncammino e dell'Orto dei Cappuccini, l'effettiva concessione degli spazi è soggetta al previo parere dell'ente competente in materia di tutela culturale/monumentale.

I periodi di concessione sono assegnati, in ragione dei periodi di quaranta giorni successivamente determinati per ciascun sito dal Servizio comunale suape, mercati, attività produttive e turismo, sulla base della scelta operata dagli operatori interessati sui blocchi di giorni predeterminati, la quale avviene secondo l'ordine di graduatoria.

Al termine di un intero periodo di rotazione fra tutti gli operatori collocati in ciascuna graduatoria, potranno essere effettuate ulteriori rotazioni, secondo la cadenza stabilita nella prima rotazione. Le rotazioni hanno comunque termine con la scadenza del periodo di vigenza del presente avviso (120 giorni dalla prima installazione in relazione a ciascun sito).

Ciascun operatore, nel medesimo periodo, non può essere titolare di più di una concessione, salvo il caso di aree prive di interessati per il periodo considerato.

ART. 10 - CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono escluse dalla valutazione:
1. le istanze presentate su modulistica diversa da quella allegata al presente avviso, o con tempi o modalità differenti da quelli indicati nel presente avviso, intendendo per differente modalità anche l'utilizzo di un indirizzo pec di destinazione differente da quello indicato, o non integrate entro il termine perentorio eventualmente stabilito dall'ufficio nella relativa comunicazione;
2. le istanze presentate da soggetti non in possesso di titolo abilitativo permanente per l'esercizio su tutto il territorio nazionale di tale attività, ai sensi dell'articolo 69 del TULPS;

3. le istanze presentate dai soggetti esclusi dalla possibilità di ottenere in concessione un'area per spettacolo viaggiante ai sensi del comma 11 dell'articolo 7 del Regolamento, e cioè:
   a) gestori che, in occasione di precedenti concessioni di aree, hanno commesso grave negligenza nel mantenimento dell'area, nel pagamento del dovuto e/o nell'esercizio dell'attività;
   b) gestori che hanno debiti a qualunque titolo nei confronti dell'amministrazione comunale, salvo il caso di saldo integrale del debito maturato, nel termine perentorio che sarà assegnato dall'Ufficio, prima del rilascio della concessione;
4. le istanze presentate per aree o per tipologie diverse da quelle indicate, per le varie aree disponibili, nel presente avviso;
5. le istanze relative a attrazioni che occupino una superficie maggiore di quella consentita, per la singola area, dal precedente articolo 3, 2° capoverso, lettera b);

ART. 11 – GARANZIE RICHIESTE

Ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento i gestori concessionari di aree comunali sono responsabili degli eventuali danni a persone, animali o cose che si dovessero verificare nel periodo di durata della concessione, in conseguenza diretta o indiretta dell'installazione delle attrazioni o del loro montaggio e smontaggio o dell'esercizio dell'attività, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità il Comune.

Pertanto, sarà richiesto ai concessionari:

a) il possesso di una polizza di responsabilità civile (comma 1 articolo 10 del Regolamento);
b) la stipula di una fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative oppure il deposito di una cauzione presso la tesoreria comunale, a garanzia del ripristino delle condizioni originarie dell'area (comma 2 articolo 10 del Regolamento), che sarà svincolata/restituita all'operatore al termine della concessione, accertata l'inesistenza di danni nell'area concessa;
c) la produzione di una polizza a garanzia di eventuali interventi di pulizia dell'area (comma 4 articolo 10 del Regolamento).

Nelle istanze relative al presente avviso, pertanto, dovranno essere indicati gli estremi della polizza RC in essere o comunque l'impegno alla sua stipula e a quella delle altre garanzie di cui sopra; in particolare, l'importo di cui al precedente punto b) è stabilito forfettariamente, in questa prima fase di applicazione del Regolamento, in euro 2.000,00 per ogni area disponibile, salvo che per quelle di cui al precedente articolo 1, lett. A), numeri da 8) a 15), per le quali è richiesta invece una fideiussione pari a massimo euro 30.000,00, importo che potrà essere rimodulato in diminuzione da parte del competente Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica, sulla base della specifica attrazione proposta. Gli importi della polizza di cui al precedente punto c) saranno fissati dal competente Servizio Igiene del Suolo e Ambiente, per ogni area disponibile, al momento dell'individuazione della specifica attrazione da installarvi.

ART. 12 - NORMA DI CHIUSURA

È vietata l'occupazione di aree comunali prima della formale adozione del procedimento di concessione.

Per quanto non definito dal presente avviso si fa integrale rimando a quanto stabilito dal Regolamento, che può essere consultato sul sito istituzionale accedendo attraverso il seguente link: ***https://www.comune.cagliari.it/portale/page/it/autorizzazione_e_concessione_di_area_pubblica_per_circhi_e_altre_attrazioni_dello_spettacolo_viaggiante?contentId=DOC27153***

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti all'indirizzo pec: pecturismo@comune.cagliari.legalmail.it.

Non si darà riscontro a quesiti pervenuti con diversa modalità.

I quesiti relativi al presente avviso devono essere richiesti **entro 5 giorni** dalla pubblicazione dello stesso; le risposte ai quesiti sono rese unicamente mediante la loro pubblicazione sul sito istituzionale del Comune entro i 3 giorni lavorativi successivi alla loro trasmissione, precisando che a tal fine non sono computati il sabato e la domenica (p. es. qualora il quesito pervenisse di mercoledì, la risposta è pubblicata entro il lunedì successivo). Non si assicura la risposta ai quesiti pervenuti in data successiva a quella sopra indicata.

Al fine di rendere agevole l'individuazione delle pec contenenti i quesiti, il relativo oggetto deve iniziare con la parola "QUESITO" scritta con caratteri maiuscoli.